

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4079</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e GIORDANO

*Presentata il 24 ottobre 1975*

Modificazioni al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 novembre 1973, n. 766, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, all'articolo 4, primo comma, dispone a proposito della stabilizzazione dei professori incaricati che questi, qualora in servizio all'entrata in vigore del provvedimento in questione, hanno diritto a conservare l'incarico fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purché in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, che può maturare fino all'anno accademico 1974-1975 incluso. La chiusura delle stabilizzazioni all'anno accademico 1974-1975 è ribadita ancora al quinto comma dell'articolo 4 della legge di conversione che, a proposito del diritto previsto al primo comma, indica come limite ultimo l'anno accademico 1974-1975.

Tale disposizione già in sede di discussione parlamentare per la conversione del decreto-legge apparve incongruente e contraddittoria per le ragioni che ora appresso saranno ricordate e precisate. Come è noto, in quella sede ed in quella occasione non fu possibile correggere quella incongruità e contraddittorietà a causa dei ristretti tempi procedurali alla conversione in legge del decreto e per la prioritaria valutazione poli-

tica dell'esigenza di convertire il decreto nei termini voluti dalla Costituzione allo scopo di non procrastinare una qualificante, benché parziale, riforma dell'università.

Ma vi è di più: due anni di applicazione della legge 30 novembre 1973, n. 766, sul punto che interessa, ed il fatto che si è ormai giunti allo spirare di quel limite ultimo dell'anno accademico 1974-1975 indicato nello articolo 4, primo e quinto comma, della legge, mostrano altresì l'ingiustizia che risiede nella disposizione che ora si vorrebbe modificata, per la arbitraria discriminazione che si fa tra professori universitari incaricati.

Va osservato, infatti, preliminarmente che la contraddittorietà della disposizione già fu rilevata in sede di conversione del decreto legge allorché, avendo il Senato modificato il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge con la più precisa espressione « per coloro che siano stati proposti per un incarico di insegnamento anteriormente alla entrata in vigore del presente provvedimento », la prima Commissione della Camera con suo parere in data 7 novembre 1973 osservava: « Nell'ipotesi in cui ci si orienti verso la modificazione del testo approvato dal Senato, gioverebbe modificare il quinto com-

ma dell'articolo 4 del disegno di legge e conseguentemente il comma primo del medesimo in quanto, secondo la previsione ivi contenuta circa il conseguimento del diritto alla stabilizzazione, questo non potrebbe essere comunque acquisito entro l'anno accademico 1974-1975 da coloro che siano stati proposti per un incarico anteriormente alla entrata in vigore del presente provvedimento, poiché il periodo triennale per la stabilizzazione, di cui al primo comma, potrebbe essere da essi completato soltanto nell'anno accademico 1975-1976. Appare evidente l'errore materiale dovuto al mancato coordinamento tra la modifica introdotta dal Senato e il testo originario del decreto-legge, cosicché la norma risulterebbe contraddittoria ed inapplicabile, se formulata nel modo indicato dal Senato ».

Dalla contraddittorietà rilevata dalla prima Commissione della Camera, si evidenzia la incongruità della disposizione come recepita nella vigente legge n. 766 del 1973. L'osservazione della prima Commissione della Camera, infatti, muove giustamente dal presupposto che il legislatore avesse voluto (come in realtà era ed è nelle sue intenzioni) consentire la « stabilizzazione » ai professori universitari incaricati che avessero maturato un triennio di insegnamento a decorrere dall'anno accademico 1973-1974 (cioè quello immediatamente successivo, anzi coevo, al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580) e che dunque sarebbe spirato appunto con l'anno accademico 1975-1976.

D'altra parte, ove il termine ultimo per la stabilizzazione restasse fissato all'anno accademico 1974-1975, a nessuno potrebbe sfuggire come tale chiusura sarebbe priva di senso e di giustificazione, trovando significato soltanto in una scelta cabalistica di numero.

L'incongruità del termine ultimo per la stabilizzazione fissato con l'anno accademico 1974-1975 risulta anche dal fatto che tale disposizione non corrisponde a nessuna delle possibili e logiche soluzioni che al riguardo il legislatore poteva adottare:

1) consentendo le stabilizzazioni soltanto a coloro i quali già alla data del decreto avessero maturato i tre anni di insegnamento (soluzione questa ovviamente ora non più adottabile);

2) lasciando la possibilità di conseguire la stabilizzazione via via che venivano maturati i tre anni di insegnamento senza fissazione di alcun termine finale di anno acca-

demico, bensì fino alla futura approvazione della legge organica di riforma universitaria (e se mai nel 1973 si era pensato di poter predisporre ed approvare l'attesa legge di riforma generale organica delle università entro il 1975 — giustificando in ipotesi per tale verso l'indicazione dell'anno accademico 1974-1975 come termine per le stabilizzazioni — appare oggi evidente come quella intenzione sia ormai irrealizzabile entro questo scorcio di anno);

3) consentendo l'inizio della decorrenza dei tre anni di insegnamento per la stabilizzazione fin dall'anno accademico 1973-1974, e pertanto calcolare utilmente anche l'anno accademico 1975-1976 compreso: in tal caso l'indicazione dell'anno 1975-1976 avrebbe avuto ed avrebbe un senso compiuto perché, corrispondendo al terzo anno di insegnamento a decorrere dalla data del decreto-legge, avrebbe corrisposto e corrisponderebbe comunque ad una scelta di politica legislativa in materia universitaria insindacabilmente rimessa alla volontà delle Camere parlamentari, ma certamente al riparo da ogni censura di illogicità, contraddittorietà ed incongruenza, come oggi viceversa è.

In realtà, le ragioni per le quali nel decreto legge e poi nella legge di conversione rimase quella indicazione di anno accademico 1974-1975 possono essere due:

1) la previsione di poter fare in tempo a predisporre entro quella data la legge organica di riforma universitaria (ragione che ora in ogni caso è venuta meno per la impossibilità pratica di realizzare tale proposito entro il 1975), come sembra di poter dedurre anche dal quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 766 del 1973 ove è detto che per coloro che siano stati proposti per un incarico di insegnamento restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360 (relativa alla conferma automatica nell'incarico), fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma (la stabilizzazione) e comunque non oltre l'anno accademico 1974-1975; se non si fosse immaginato da parte del Parlamento di poter predisporre ed approvare la legge di riforma organica della università entro il 1975, avrebbe avuto ancor minor senso, bensì un più evidente significato di immotivata ingiustizia, disporre la cessazione della richiamata legge 3 giugno 1971, n. 360, sul rinnovo automatico degli incarichi:

2) la seconda ragione, invero, potrebbe consistere — né ciò potrebbe essere escluso a priori — in un mero errore materiale che trova la sua spiegazione in rilievi di carattere storico. Se, infatti, si ammette (come è ben possibile) che il legislatore intendeva consentire la stabilizzazione sulla base di un triennio di insegnamento maturabile anche a decorrere dall'anno accademico successivo a quello del provvedimento, e se si pone mente al fatto che lo schema di decreto-legge fu predisposto nel 1972, ma poi varato solo nel 1973, appare evidente che sfuggì ai redattori del provvedimento la necessità di adeguare questo al fatto che era trascorso un anno; e cioè apportando quella necessaria e mera correzione materiale indicando, dunque, 1975-1976 in luogo di 1974-1975, come poi è rimasto nella legge di conversione approvata dal Parlamento il 30 novembre 1973.

Orbene, l'indicazione dell'anno accademico 1975-1976 in luogo di 1974-1975 ai fini del conseguimento della stabilizzazione, sempre sulla base di un triennio di insegnamento, appare oggi necessaria qualsiasi sia stata la ragione (tra quelle prima indicate) della attuale formulazione della disposizione la cui modifica si propone ora alla attenzione ed alla approvazione degli onorevoli colleghi.

E se è vero, come sembra, che il legislatore del 1973 intendeva consentire la stabilizzazione anche ai professori incaricati che avessero maturato un triennio di insegnamento dalla data del decreto (e cioè fino all'anno accademico 1975-1976) e se è vero, come è, che la chiusura delle stabilizzazioni all'anno accademico 1974-1975 non corrisponde ad una compiuta e spiegabile scelta di politica legislativa universitaria, bensì essa è arbitraria, ingiustificata ed illogica, apparirà allora in tutta evidenza anche la implicita ingiustizia della disposizione in esame che, oltre ogni altra considerazione, opera una inammissibile discriminazione tra i professori che hanno tutti una comune qualifica — incaricati — e maggiormente tra quelli che hanno maturato il triennio di insegnamento nel 1974-1975 e quelli che viceversa lo matureranno nel 1975-1976 pur a decorrere dalla data del decreto-legge.

La modifica della disposizione in questione nel senso che ora si propone, assume anche carattere di urgenza se si osserva che si è quasi alla fine del 1975 e che gli incarichi di insegnamento universitario devo-

no essere rinnovati per l'anno accademico 1976-1977 con presentazione delle domande degli interessati entro il prossimo vicino marzo 1976. Si tratta, in vero, di evitare che il giudizio e la volontà non sempre serena ed obiettiva dei consigli di facoltà possa, facendo prevalere sulle ragioni di merito scientifico e didattico altre, diverse e non consentite ragioni, possa privare dell'incarico dei professori che, ove la stabilizzazione fosse consentita fino all'anno accademico 1975-1976, sarebbero — come ora si vuole — giuridicamente garantiti nella loro posizione.

Né va trascurata la eventualità, onorevoli colleghi, che la palese discriminazione ora indicata ed ancor più evidente per l'assenza di qualsiasi riferimento della relativa disposizione a possibili scelte di politica legislativa in materia universitaria, possa formare oggetto di giudizio di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale per la chiara disparità di trattamento che essa determina in situazioni soggettive sostanzialmente e formalmente uguali. Ed è bene ricordare che già recentemente la Corte costituzionale si è occupata proprio dell'articolo 4 della legge numero 766 del 1973 e con sentenza n. 110 del 7 maggio 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui introduce il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, consentendo la stabilizzazione nell'incarico anche ai funzionari dello Stato con qualifica dirigenziale, ai magistrati ordinari e amministrativi, agli appartenenti ai ruoli diplomatico e consolare, agli ufficiali in servizio permanente di tutte le armi e della pubblica sicurezza, ai presidenti, vice presidenti, amministratori delegati, direttori o segretari generali di tutti gli enti pubblici, anche economici, a carattere nazionale.

Onorevoli colleghi, quanto ora si propone alla vostra approvazione non consiste soltanto nella modifica prima illustrata di quanto dispone l'articolo 4, primo e quinto comma, della legge 30 novembre 1973, n. 766, sostituendo la indicazione, ai fini della stabilizzazione, dell'anno accademico 1975-1976 in luogo dell'anno accademico 1974-1975. Occorre anche precisare, infatti, che va eliminata la specificazione che la legge in questione fa al comma quinto del suo articolo 4, e cioè professori « proposti per un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento » (il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580); tale

precisazione, in vero, darebbe luogo a ingiuste discriminazioni e a dubbi interpretativi. Accade sovente, infatti, che si è proposti per l'incarico di insegnamento successivamente all'inizio dell'anno accademico senza che ciò escluda la legale esistenza, nella sua pienezza, dell'anno accademico di insegnamento e senza che ciò avvenga per colpa dell'interessato (bensì per ritardo unicamente riferibile ai consigli di facoltà) sul quale, tra l'altro, non sembra giusto addossare le conseguenze di un ritardo che non è suo, bensì — come si è detto — spesso è causato dalle stesse facoltà. Si ponga mente a questo caso che — come è notorio — frequentemente si verifica nelle facoltà italiane: Tizio e Caio presentano domanda per l'incarico. La facoltà propone Caio; Tizio allora ricorre con esposto al Ministero della pubblica istruzione facendo valere eventuali vizi di legittimità e di merito della delibera della facoltà. Il ministero accoglie le ragioni di Tizio; rifiuta alla facoltà il prescritto nulla-osta e invita la facoltà a deliberare nuovamente. La facoltà delibera di nuovo adeguandosi alle osservazioni del Ministero (o del Consiglio superiore della pubblica istruzione, a seconda dei casi). Orbene, accade che il Ministero della pubblica istruzione risponde dopo molti mesi, onde non insolitamente accade che la facoltà torna a deliberare ad anno accademico iniziato ed anche molto inoltrato; Tizio, dunque, figurerà proposto per l'incarico, ad esempio, a gennaio o febbraio, benché egli sarà poi considerato ugualmente incaricato per tutto l'anno accademico inteso nella sua pienezza e cioè da ottobre a giugno.

Pertanto, se si continuasse a fare riferimento ad incarico per il quale si è proposti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, ne conseguirebbe che Tizio il quale ha già subito una ingiustizia dalla facoltà (e per rimuoverla ha dovuto far ricorso al ministero) subirebbe una ulteriore più ingiusta ingiustizia poiché figurerebbe proposto formalmente per l'incarico in data successiva al 1° ottobre 1973, con la conseguenza di uscir fuori dalla previsione di stabilizzazione.

In questo senso, onorevoli colleghi, la locuzione « professori incaricati in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento

» contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766, che direttamente ed esclusivamente attribuisce il diritto alla stabilizzazione sulla base di un triennio di insegnamento, va precisata ed intesa nel senso di far riferimento a coloro che siano stati proposti per un incarico di insegnamento già per l'anno accademico 1973-1974, restando indifferente la circostanza che la proposta sia intervenuta anteriormente o meno alla entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580. A questa esigenza ed alle ragioni che ne sono alla base, si ispira — nella sua formulazione e nel suo contenuto — la proposta di legge che ora si ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione.

Tale proposta di legge, che corrisponde a vivissime attese da tempo sollecitate, provenienti dai più qualificati ed attenti ambienti universitari, non varia, onorevoli colleghi, il numero dei professori universitari incaricati, che non viene ad essere aumentato rispetto alla situazione attuale, e non comporta alcun onere di spesa poiché il trattamento economico dei professori stabilizzati è identico a quello dei professori incaricati non ancora stabilizzati. Tale proposta di legge, inoltre, mentre risponde alla obiettiva esigenza di garantire un uguale trattamento a coloro che si trovano in situazioni analoghe ed alla obiettiva esigenza di far decorrere il triennio di insegnamento utile ai fini della stabilizzazione dall'anno accademico 1973-1974 (fino all'anno accademico 1975-1976), non apre, peraltro, la porta ad arbitrarie estensioni suscettibili di alterare o vanificare gli scopi e le linee portanti delle misure urgenti approvate con il decreto-legge 1° ottobre 1973, né pregiudica o condiziona in alcun modo gli obiettivi e le linee fondamentali di quella che sarà la riforma organica e generale della università italiana.

La proposta di legge che adesso si sottopone alla vostra attenzione e che si sollecita alla vostra approvazione, corrisponde, onorevoli colleghi, ad una improcrastinabile esigenza di giustizia cui il Parlamento ha il dovere di far fronte e provvedere.

È per queste ragioni e con queste aspettative, onorevoli colleghi, che si confida in una sua favorevole e rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

I professori universitari incaricati, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, hanno diritto a conseguire la stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, purché in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, che può maturare fino all'anno accademico 1975-1976 incluso.